

Parere riguardante la Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale del 12/05/2026 avente ad oggetto:
"Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2026".

COMUNE DI SAMPEYRE

(Provincia di Cuneo)

Organo di Revisione Contabile

**PARERE RIGUARDANTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/05/2026 AVENTE AD
OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026".**

- Verbale 07 del 29/05/2026 dell'Organo di Revisione.

Il giorno 29.05.2026, il sottoscritto Fiorito Paolo, Revisore Unico dei conti del Comune di Sampeyre (Cn), in forza della delibera C.C. di nomina n. 17 del 19.12.2025;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO

- che il Piano Economico Finanziario 2026-2029, predisposto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della

*Parere riguardante la Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale del 12/05/2026 avente ad oggetto:
"Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2026".*

- coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).
 - la Deliberazione dell'ARERA n.459 del 26 ottobre 2021 ha determinati taluni "valori monetari e finanziari" necessari a definire le grandezze relative ai costi efficienti del servizio;
 - la Deliberazione dell'ARERA n.62/2023/R del 21 febbraio 2023 "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani"
 - la Deliberazione dell'ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporto fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
 - la Deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
 - la Deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
 - la Deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
 - la Deliberazione dell'ARERA n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
 - la Deliberazione dell'ARERA n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costo d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
 - la Determinazione n.1/DTAC/2023 del 06 Novembre 2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
 - la Deliberazione ARERA n.397/2025/R/RIF del 5/08/2025 che aggiorna i criteri definiti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), Allegato A della Delibera, per la determinazione delle entrate

Parere riguardante la Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale del 12/05/2026 avente ad oggetto:
"Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2026".

tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per gli esercizi 2026-2027 e provvisoriamente per gli esercizi 2028-2029.

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Il comma 677 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 estende al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

PRESO ATTO

che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri e di parametri dettati dal D.P.R.n.158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029;

CONSIDERATO

che a partire dal 1° Gennaio 2024 l'ARERA ha previsto su tutto il territorio nazionale l'introduzione di meccanismi di perequazione come di seguito descritti:

- 0,10 euro/utenza per anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022);

Parere riguardante la Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale del 12/05/2026 avente ad oggetto:
"Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2026".

- 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

CONSIDERATO

Inoltre, che a partire dal 1° Gennaio 2025 l'ARERA ha previsto l'introduzione di un ulteriore meccanismo di perequazione come di seguito descritto:

- 6,00 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

Tali componenti si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

DATO ATTO

che in data 08.05.2026 il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, Consorzio obbligatorio per legge Regionale del Piemonte 24/2002, con nota prot. n. 0003436 del 08.05.2026 ha trasmesso il PEF 2026-2029 redatto secondo i nuovi modelli MTR-3 di ARERA;

RILEVATO

che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario del C.S.E.A. per l'anno 2026, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato determinato in € 297.070,00 (al netto delle detrazioni di cui all'Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RIF del 5/08/2025), suddiviso in € 140.057,00 di componenti costi fissi ed € 157.013,00 di componenti costi variabili;

RICHIAMATO

Inoltre, il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.05.2022;

RITENUTO

altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 15 Luglio 2026;
- seconda rata: 5 Dicembre 2026;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 Luglio 2026;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione

Parere riguardante la Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale del 12/05/2026 avente ad oggetto:
"Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2026".

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

TUTTO CIO' PREMESSO E SENTITO

il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi degli artt. 49 e 153 del d.lgs. n. 267/2000,

il Revisore dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

quanto alla proposta di deliberazione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000.

Torino, 29.05.2026

IL REVISORE

Dott. Paolo FIORITO

